



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge n. 168/1989;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare gli artt. 47 e 50;
- CONSIDERATO** che il CCNL 2016-2018 del 19.04.2018 relativo al personale del comparto Università, prevede all'art.1 comma 10 che *"(...) continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001"*;
- VISTO** pertanto l'art. 52 del CCNL 2006-2009 del 16.10.2008 relativo al personale del comparto Università, che demanda alla normativa di riferimento in materia, l'individuazione e la disciplina della figura, delle funzioni, delle attribuzioni delle prerogative dei RLS nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il Regolamento per il Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1457 del 19.05.2015;
- VISTO** il Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1698 del 13.07.2016, così come successivamente modificato con D.R. n. 881 del 21.03.2018, in particolare l'art. 1, co. 5, in cui si prevede espressamente che *"se possibile, le elezioni si svolgono contestualmente a quelle delle RSU..."*;
- CONSIDERATO** che con il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U., sottoscritto tra l'Aran e le Confederazioni sindacali in data 7.12.2021, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. per i giorni 5, 6 e 7.04.2022, con scrutinio previsto in data 8.04.2022;



- CONSIDERATO** altresì che il mandato degli attuali RLS in rappresentanza del personale tecnico – amministrativo è stato rinnovato con D.R. n. 2339 del 06.09.2021, con una previsione di durata fissata fino allo svolgimento delle elezioni da espletarsi in concomitanza con quelle volte al rinnovo della R.S.U. di Ateneo;
- VISTO** che l'art 4, comma 4 del vigente regolamento elettorale prevede che *“Le singole candidature (...) dovranno pervenire all’Area Affari Istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali entro le ore 12,00 del ventesimo giorno precedente la data concordata per le elezioni”*;
- CONSIDERATA** la necessità di stabilire in via eccezionale una deroga a tale termine di presentazione delle candidature in considerazione dei tempi oltremodo ravvicinati rispetto alla tornata elettorale, al fine di consentire un tempo adeguato per la presentazione, differendo il termine al quindicesimo giorno che precede la data concordata per le elezioni;
- RITENUTO** di dover procedere alle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute (RLS) per la sola rappresentanza del personale tecnico – amministrativo contestualmente all’elezione delle R.S.U., al fine di semplificare l’intera gestione delle consultazioni elettorali assicurando nel contempo idonee misure di sicurezza;
- TENUTO CONTO** in particolare che l’elettorato attivo per gli RLS studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti negli Organi e nelle Assemblee di Facoltà il cui mandato terminerà il 31.10.2022;
- VALUTATA** pertanto la necessità di rinviare le elezioni per la componente studentesca all’esito del rinnovo delle relative rappresentanze nei richiamati organi, unitamente a quelle della componente docente, riunendo entrambe le elezioni in un unico procedimento di votazione elettronica online da tenersi nel mese di dicembre 2022, così come comunicato nella seduta del Senato Accademico del 8.03.2022:

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e la salute (RLS) in rappresentanza del personale tecnico – amministrativo.
2. La votazione si svolgerà in contemporanea, negli stessi seggi e orari previsti per il rinnovo delle R.S.U. di Ateneo nei giorni 5, 6 e 7.04.2022, secondo quanto



stabilito dal Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute di Sapienza Università di Roma sopra citato.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo, ad esclusione di quello funzionalmente assegnato alle aziende ospedaliere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, in servizio in Sapienza alla data delle votazioni. Sono incluse nell'elettorato attivo le unità di personale provenienti da altre amministrazioni che prestano servizio in Sapienza in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Gli elenchi dell'elettorato attivo sono resi pubblici dall'Area Affari istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali, competente per l'espletamento delle procedure elettorali, sulla pagina web dell'Ateneo, entro il 26.03.2022.
3. Non hanno titolo all'elettorato attivo i soggetti che non posseggano i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 32 dello Statuto.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo alla carica di RLS è costituito dal personale tecnico-amministrativo, ad esclusione di quello funzionalmente assegnato alle aziende ospedaliere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato a tempo pieno.
2. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può far parte dell'elettorato passivo a condizione che la durata del contratto di lavoro consenta lo svolgimento dell'intero mandato.
4. Costituisce causa di ineleggibilità l'essere incorsi, nei due anni precedenti l'indizione dell'elezione, in una sanzione superiore alla censura.

Art. 4 - Incompatibilità

1. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con i seguenti ruoli:
 - a. Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione e Alta Vigilanza;
 - b. Medico competente;
 - c. Esperto qualificato per la radioprotezione.

Art. 5 - Presentazione delle candidature



1. Le candidature possono essere proposte da:
 - a. le organizzazioni sindacali
 - b. almeno dieci elettori facenti parte dell'elettorato attivo.
2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
3. Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 3, con esclusione del personale che, per qualsivoglia motivo, cessi dal servizio/incarico nel corso del triennio interessato.
4. Costituisce causa di incandidabilità l'aver sottoscritto una proposta di candidatura ed essere componente delle commissioni elettorali.
5. La scadenza della presentazione delle candidature è fissata alle ore 17,00 del 21.03.2022.
6. Le candidature devono essere presentate all'Area Affari Istituzionali, Ufficio Affari generali protocollo e archivi, Settore Affari Generali tramite PEC personale o dell'organizzazione sindacale proponente, allegando domanda firmata digitalmente o con firma olografa e documento di riconoscimento in corso di validità ovvero depositate in originale presso il citato Settore Affari Generali, previo appuntamento.
7. Il Settore Affari Generali dell'Area Affari Istituzionali, provvederà a redigere ed a pubblicizzare l'elenco di tutte le candidature che siano state ritenute ammissibili dalla Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 6, mediante:
 - a. pubblicazione sul sito web di Sapienza
 - b. comunicazione tramite *mailing list*.

Art. 6 - Commissione elettorale centrale e commissioni di seggio

1. Con successivi provvedimenti rettorali sarà nominata la Commissione elettorale centrale, saranno individuate le sedi di seggio e sarà nominata la Commissione di seggio, eventualmente articolata in sezioni presso le singole sedi di seggio.

Art. 7 - Quorum

1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 20% (arrotondato all'unità immediatamente superiore) della totalità degli aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'elezione viene indetta una seconda volta entro i 90 giorni successivi alla proclamazione dei risultati e in tal caso il *quorum* scende al 10%.

F.TO LA RETTRICE